REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **14721** del registro di segreteria, introdotto con ricorso di:

N. L., nato a omissis, in data omissis (C.F. omissis), residente a omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I) del Foro di Palermo, con studio in Palermo, via Pietro Scaglione n.20/A, ove il ricorrente ha eletto domicilio;

contro

INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti, (avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it; avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it), con domicilio presso l'Ufficio legale della Direzione regionale INPS del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, via Cesare Battisti n. 10/d;

letti il ricorso, gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del giorno 18 settembre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Marta Santospagnuolo, l'avv. Leuzzi Concetta per il ricorrente e l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.;

ritenuto in

FATTO

Il sig. N. L., militare appartenente all'Arma dei Carabinieri, in servizio dall'08 giugno 1983 sino al pensionamento, con decorrenza dal 01 gennaio 2021, ha proposto ricorso per ottenere il ricalcolo della propria pensione tramite insermento dell'indennità di aeronavigazione e di volo, oltre alla condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati non percepiti, con rivalutazione ed interessi.

Allega, in particolare, il ricorrente di aver svolto attività di imbarco e di navigazione per diversi periodi, ma di non avere mai percepito l'indennità di aeronavigazione durante gli anni di servizio.

Con nota del 25 maggio 2023 il ricorrente ha formulato richiesta all'INPS di ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, con applicazione dell'indennità in questione, senza tuttavia ricevere risposta (doc. 3 ricorrente).

Si è costituito in giudizio l'INPS contestando il diritto al ricalcolo della pensione del ricorrente, evidenziando che l'Amministrazione di appartenenza non ha mai riconosciuto al sig. L. la spettanza dell'inennità di aeronavigazione.

All'udienza del 18 settembre 2024 i difensori delle parti hanno ribadito i contenuti e le conclusioni dei rispettivi atti difensivi; in particolare, la difesa del ricorrente ha ribadito che l'indennità di aeronavigazione non è mai stata corrisposta al sig. L. durante gli anni di servizio e neppure successivamente.

Considerato in

D I R I T T O

Come detto, il presente giudizio ha ad oggetto il preteso ricalcolo della pensione percepita dal ricorrente, il quale rivendica la spettanza dell'indennità di aeronavigazione, mai riconosciuta dall'Amministrazione di appartenenza durante gli anni di servizio e quindi mai percepita sino ad oggi.

Ciò considerato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, in quanto la pretesa sostanzale fatta valere dal ricorrente esula dalla materia pensionistica, anche se il ricorrente richiede la corresponsione dell'indennità di aeronavigazione attraverso il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, in quanto tale indennità trova fondamento nelle prestazioni rese durante il servizio e quindi nello svolgimento del rapporto di lavoro (in termini Cass. civ. SSUU n. 29396/2018).

La controversia sulla spettanza di tale indennità esula quindi dalla giurisdizione della Corte dei conti, quale giudice delle pensioni dei pubblici dipendenti, e ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo, quale giudice del rapporto di lavoro di natura pubblicistica.

L'esito del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 14721 del registro di segreteria:

dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in favore del giudice amministrativo;

nulla per le spese di lite.

Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 167 co. 1 c.g.c..

Trieste, 18 settembre 2024.

Il giudice

Sergio Antonio Prestianni

Depositata in segreteria il 10/10/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)